

N. 3059

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FUSILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 1998

—————

Norme per l’incentivazione al restauro e al recupero dei
«trulli» di Alberobello e del comprensorio dei trulli

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge risponde alla necessità di rilanciare le iniziative atte a salvaguardare, valorizzare, restaurare e recuperare il patrimonio architettonico e rurale dei trulli di Alberobello e del comprensorio dei trulli che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità.

Oggi il recupero è legato all'iniziativa privata che spesso si scontra con gli altissimi costi di ristrutturazione.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di incentivare gli interventi di restauro, tesi a consentire la più ampia fruibilità dei trulli, in modo da avviare – anche in assenza di finanziamenti specifici – un processo di recupero dei trulli, dei muri a secco, delle aie, delle cisterne in pietra (fogge),

delle costruzioni a conversa (lamie) ed in generale delle pertinenze dei fabbricati che si intendono tutelare.

In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico a cui sono sensibilizzati tutti i cittadini anche al fine di stimolare la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitanti e zona abitata.

Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato al riutilizzo abitativo ed agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata, così come i centri storici.

Gli insediamenti a trullo devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie, delle cisterne in pietra (fogge), nonché delle pertinenze in genere di detti fabbricati, ne viene dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di restauro e di recupero conservativo nel comprensorio di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Rientra nel comprensorio dei trulli il territorio dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni, Polignano a Mare e Putignano.

Art. 3.

1. I soggetti ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono tutti i soggetti d'imposta fisici e giuridici proprietari di trulli o degli altri beni individuati ai sensi dell'articolo 1, nonché i titolari di contratti di locazione di trulli di durata non inferiore a dieci anni, previa autorizzazione agli interventi sui beni locati da parte del locatore.

Art. 4.

1. Agli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti sugli immobili di cui all'articolo 1, a qualsiasi scopo destinati, è

riconosciuto un credito d'imposta, da fare valere ai soli fini IRPEF e IRPEG, pari al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e liquidate, nonchè debitamente documentate.

2. L'agevolazione spetta una sola volta e comunque per un importo massimo di 100 milioni per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata oggetto degli interventi di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta, commisurato alle spese effettivamente liquidate nel periodo d'imposta, dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella prima dichiarazione dei redditi utile e l'eventuale eccedenza potrà essere dedotta nei periodi successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso.

4. Detto credito non costituisce componente positivo di reddito, ma influenza il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali previsti dall'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Le imprese e gli esercenti arti e professioni che eseguono gli interventi sugli immobili strumentali per l'esercizio della propria attività determinano il credito d'imposta sull'ammontare delle spese sostenute al netto dell'IVA.

Art. 5.

1. I soggetti preposti alla realizzazione ed al controllo delle finalità della presente legge sono i comuni di cui all'articolo 2, ognuno nel territorio di propria competenza.

Art. 6.

1. Le istanze intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 4, indirizzate ai sindaci, devono essere presentate dagli interessati insieme alle domande di concessione edi-

lizia o di autorizzazione edilizia per gli interventi previsti nell'articolo 1.

Art. 7.

1. I comuni:

a) provvedono all'istruttoria delle istanze di cui all'articolo 6, contestualmente all'istruttoria delle pratiche edilizie e ne dichiarano l'ammissibilità in relazione alla compatibilità con le finalità della presente legge;

b) vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti approvati;

c) acquisiscono una dichiarazione asseverata e giurata a firma del tecnico incaricato per la direzione dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori e la conformità degli stessi alle concessioni e autorizzazioni edilizie rilasciate dal comune;

d) verificano la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;

e) entro e non oltre trenta giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione tecnica prevista dai regolamenti edilizi comunali e dalle norme statali e regionali, nonché di quelle indicate alle lettere c) e d), rilasciano la certificazione finale necessaria per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 4.

